

diesse

Didattica e Innovazione Scolastica
Centro per la formazione e l'aggiornamento

Schemi dei decreti legislativi ex art. 1 commi 180 e 181 legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Senato della Repubblica

VII Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport

AUDIZIONE

Martedì 7 Febbraio 2017

SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 – 20158 Milano - tel. 02.67020055

e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org

Ente qualificato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva n. 170/2016

C.F. 9705100158 - P. IVA 08965380150

L'Associazione DIESSE (Didattica e Innovazione Scolastica) ringrazia i membri della Commissione per aver dato la possibilità di essere ascoltati nell'ambito dei lavori parlamentari relativi ai decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/2015 cd "Buona Scuola".

Diesse è una associazione professionale a carattere nazionale, Ente qualificato dal M.I.U.R. alla formazione, cui aderiscono insegnanti, personale educativo e ridirigenti di scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

Diesse ha seguito con molta attenzione, anche partecipando con propri contributi sia nelle diverse sedi istituzionali e sia nelle scuole, al dibattito e al successivo iter legislativo che hanno portato all'emanazione della Legge 107 del 2015.

Siamo convinti che lo sforzo di adeguare il sistema scolastico ai bisogni educativi e formativi delle giovani generazioni debba coinvolgere tutta la società, in una dinamica di dialogo e non di sterile contrapposizione, nella consapevolezza che solo da uno sforzo congiunto e condiviso possano emergere proposte in grado di rispondere alla sfida educativa del nostro tempo.

Crediamo che ogni percorso di riforma debba avere costantemente al centro dell'attenzione la persona, innanzi tutto la persona dello studente, e che si debbano individuare tutte le modalità perché sia riconosciuta e valorizzata la professionalità dei docenti e dei dirigenti, che costituiscono il vero perno per una reale ed incisiva azione innovatrice.

Il contributo che presentiamo, riferito in particolare ad alcune delle proposte di Delega, è perché auspichiamo che anche i decreti legislativi all'esame possano permettere altri passi avanti in questa direzione.

ATTO DEL GOVERNO n. 377 - "Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione"

OSSERVAZIONI

Nella proposta di decreto appare condivisibile l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprende sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione. In particolare appare convincente la scelta di sostituire definitivamente il sistema vigente che richiede, oltre la laurea magistrale, il conseguimento dell'abilitazione e, successivamente il superamento di un concorso.

La proposta che ora sarà al vaglio dei lavori parlamentari porta con sé, in nuce, un approccio alla formazione iniziale senz'altro positivo e costruttivo, sia per la scuola e gli studenti sia per coloro che vogliono intraprendere la carriera della docenza scolastica.

Alla base del decreto c'è una forte valorizzazione dell'esperienza sul campo: si riconosce che si impara a fare scuola certamente attraverso un percorso accademico, ma soprattutto dentro la scuola, dentro un percorso guidato da quanti hanno più esperienza e da quanti sono deputati alla metariflessione professionale al fine di formare professionisti che davvero hanno chiaro come si sta in una classe e come si accompagnino tutti gli studenti, non uno di meno, nel percorso della conoscenza e della crescita.

Quali le caratteristiche di questa formazione iniziale? A cadenza regolare (2 anni) saranno banditi concorsi nazionali riservati a chi possiede un diploma di laurea magistrale; chi supererà due prove scritte (una in più per chi sceglie il percorso del sostegno) e una orale stipula un contratto retribuito con lo stato a tempo determinato di durata triennale di tirocinio.

Il *contrattista*, come è definito l'aspirante docente nello schema di decreto, conseguirà nel primo anno di contratto un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, mentre nei due anni successivi

SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 – 20158 Milano - tel. 02.67020055

e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org

Ente qualificato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva n. 170/2016

C.F. 9705100158 - P. IVA 08965380150

effettuerà nella scuola o nella rete di scuole a cui è assegnato tirocini formativi con graduale assunzione della funzione docente, anche per la sostituzione dei docenti assenti. A conclusione di tale periodo, se valutato positivamente sottoscriverà un contratto a tempo indeterminato.

In questo senso, un primo rilievo riguarda la necessità di consentire la partecipazione al concorso e al successivo percorso formativo, senza vincolo di numero, in modo da consentire di avere una platea di disponibilità ampia, in grado di consentire non solo la copertura dei posti liberi, ma anche forme di chiamata diretta o su progetto da parte dei dirigenti, nonché l'accesso alle scuole paritarie.

Un secondo rilievo riguarda il percorso che appare eccessivo, in quanto nella prospettiva disegnata dallo Schema di decreto il futuro docente dovrebbe svolgere un percorso di addirittura 9 anni tra formazione universitaria (5 anni), concorso, tirocinio (3 anni) e successivo anno di prova: una durata eccessiva che rischia di scoraggiare in partenza la scelta di questo percorso professionale. A conferma di questo rischio anche la previsione che ogni contrattista potrà ricevere durante la propria attività di full immersion una retribuzione di 400 € e solo al terzo anno di 34.000 € lordi annui. La somma sembra esigua soprattutto per un vincolo di esclusività che il contratto con lo Stato comunque richiede.

Per il percorso di tirocinio potrebbero essere sufficienti due anni, il primo finalizzato al corso di specializzazione (con ore anche in aula) ed il secondo al tirocinio a scuola, con valutazione conclusiva al termine del tirocinio stesso.

Il successivo anno di prova-formazione, con docenza a tempo pieno, dovrebbe essere finalizzato alla conferma in ruolo previa valutazione del dirigente scolastico su parere del comitato di valutazione (legge n. 107/2015, art. 1, commi 115 sgg.).

La procedura in sé valorizza l'esperienza e la formazione *on the job* e permette davvero l'ingresso nella scuola di docenti competenti e motivati. Questo è confermato dall'esplicito collegamento tra formazione iniziale e formazione in servizio, per non interrompere la crescita professionale ad unico beneficio di tutti gli studenti. Formazione in servizio che integri le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini. Si tratta di un aspetto innovativo e di per sé molto interessante per l'introduzione di un concetto evolutivo e dinamico della docenza scolastica; non di meno risulta molto importante alla luce del vincolo che ogni docente può scegliere un solo ambito su cui partecipare al concorso e optare definitivamente per il posto comune e il posto di sostegno.

La formazione in servizio dovrebbe prevedere anche il riconoscimento di attività promosse dalle istituzioni scolastiche, ma anche dagli enti accreditati e dai soggetti qualificati (cfr. Direttiva n. 170/2016) visto che "I contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione in servizio dei docenti di ruolo e con il relativo piano nazionale di formazione." (art. 1 comma 4).

La delega legislativa (c. 181, lett. b) prevede l'istituzione di uno stretto nesso fra università e scuola, superando in qualche modo la separatezza tra formazione affidata all'Università (ex SSIS, TFA, PAS) ed esperienza a scuola; di fatto però alla scuola è riservato ancora un ruolo minore in quanto sede di tirocinio diretto o di supplenze (art. 12), mentre rimangono riservate all'Università le fasi della formazione. A nostro avviso invece occorrerebbe prevedere un coinvolgimento di insegnanti provenienti dalla scuola non solo in qualità di tutor, ma anche nei percorsi formativi promossi dall'Università o direttamente dalle scuole.

Una importante sottolineatura riguarda l'art. 5 c. 1 p. b): appare molto problematica la possibilità di ottenere i 24 CFU da parte di chi ha frequentato un corso di laurea per es. scientifico, che non prevede perciò insegnamenti di discipline "antropo-psico-pedagogiche". Questo elemento costituirà un ulteriore motivo di demotivazione alla scelta delle percorsi per l'insegnamento per i laureati di area scientifica, tecnologica, ma anche economica o giuridica.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'individuazione del tutor universitario, la materia è rinviata ad un successivo decreto ministeriale: pare opportuno raccomandare che siano definiti con chiarezza il

SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 – 20158 Milano - tel. 02.67020055

e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org

Ente qualificato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva n. 170/2016

C.F. 9705100158 - P. IVA 08965380150

profilo e l'iter auspicando che esso possa essere individuato tra insegnanti di comprovata esperienza e adeguato profilo professionale.

Sempre relativamente agli aspetti finanziari, appare critica la mancata previsione di attribuzione di risorse alle scuole e ai tutor scolastici dei futuri docenti; questo testimonia che se da una parte si è compreso che non si può non passare per la scuola, dall'altra si continua a considerare il lavoro che si svolge nelle istituzioni scolastiche anche in altri compiti come frutto sempre di un volontariato dovuto, anziché di una professionalità, cosa che peraltro viene riconosciuta al tutor universitario. Ci si auspica che nelle vie parlamentari queste ombre svaniscano e si possa finalmente fare luce sulle professionalità scolastiche.

In tema di ombre, appare particolarmente stridente, nell'ottica di un sistema pubblico di istruzione e formazione costituito da scuole statali e paritarie, la scelta di consentire l'accesso nelle paritarie a coloro che non hanno superato il concorso (di cui all'art 3 comma 2) per svolgere le docenze e i tirocini potendosi pagare a proprie spese l'intero percorso. Inoltre occorre prevedere in maniera esplicita che i vincitori di concorso possano scegliere per svolgere il percorso di formazione iniziale e il tirocinio, sia istituti statali che paritari all'interno l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso.

ATTO DEL GOVERNO n. 378 - " Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione "

OSSERVAZIONI

Nello Schema di decreto si coglie un apprezzabile sforzo di favorire i processi di inclusione sia per quanto riguarda la mobilità dei docenti sia il superamento di barriere di ogni tipo, soprattutto perché "includere" non coincide con il "tenere in classe"; pertanto deve essere rimarcata la dimensione cognitiva dell'esperienza a scuola e quindi valorizzare il ruolo dei docenti di sostegno non riducibili ad un profilo di operatore socio-sanitario. Si suggerisce ad esempio di prevedere un utilizzo più flessibile dei docenti di sostegno che possa valorizzare, in quanto docenti di classe, la loro professionalità in situazioni in cui siano presenti numerosi e vari casi di alunni con DSA e BES, come sempre più spesso accade, e questo richieda la messa in campo di risorse aggiuntive rispetto al docente titolare.

Il trasferimento al 'Gruppo di ambito territoriale' delle assegnazioni alle singole scuole delle tipologie e caratteristiche del sostegno potrebbe costituire una opportunità per una migliore razionalizzazione e sinergia nell'utilizzo degli insegnanti di sostegno, anche con la valorizzazione di competenze specifiche.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 si rileva che la previsione, a partire dal 2019, di far conseguire 60 CFU relativi alle dinamiche dell'inclusione ulteriori a quelli già previsti nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, come requisito preliminare per l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno nelle scuole dell'infanzia e primaria risulta essere un eccessivo aggravio del percorso formativo.

Pur condividendo l'idea di favorire la continuità didattica ed evitare la girandola di posti che ha caratterizzato fino ad ora le assegnazioni su posti di sostegno, la possibilità per gli insegnanti di sostegno di passare all'insegnamento della disciplina della propria classe di concorso dopo 10 anni anziché 5 appare eccessiva.

Infine, per quanto riguarda il contributo economico parametrato ai numeri degli alunni disabili accolti, pare doveroso precisare che esso deve essere attribuito tanto alle scuole statali che alle paritarie, considerando che il contributo economico è riferito ad alunni di tutte le scuole del sistema pubblico di istruzione; in

SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 – 20158 Milano - tel. 02.67020055

e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org

Ente qualificato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva n. 170/2016

C.F. 9705100158 - P. IVA 08965380150

questo modo si garantisce una effettiva inclusione scolastica di tutti gli studenti con disabilità, nel rispetto dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini.

ATTO DEL GOVERNO n. 384 - Schema di decreto legislativo recante norme in materia di adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze

OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda il sistema di valutazione a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione appare condivisibile la conferma di alcuni fondamentali elementi di sistema così come delineati nel D.P.R. n. 122/2009.

In particolare, per quanto riguarda la scuola primaria, il mantenimento del criterio introdotto dal D. Lgs. n. 59/2004 che condiziona la non ammissione alla classe successiva all'unanimità della deliberazione e all'eccezionalità del caso; nella secondaria di primo e di secondo grado, il mantenimento delle regole della valutazione del comportamento in decimi; nella secondaria di secondo grado, il mantenimento del voto 6 nel comportamento come condizione essenziale per l'ammissione all'esame di Stato (mentre per il I ciclo tale condizione non è più menzionata); sempre nella secondaria di primo e di secondo grado: il mantenimento delle regole della frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Per quanto concerne il mantenimento della valutazione in decimi, resta problematica la meccanicità indotta dalla consuetudine di affidare tante decisioni alla media matematica piuttosto che alla scelta responsabile e motivata dei singoli docenti e dei consigli di classe. L'introduzione in molti registri elettronici di strumenti per il calcolo automatico della media certamente facilita uno scivolamento su questa china che sarebbe saggio non sottovalutare.

Per nulla convincente appare invece la principale novità introdotta dalla proposta di legge delega riguardante i criteri per l'ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato, che nella secondaria di primo grado è legata al raggiungimento del 6 nella media dei voti attribuiti nelle discipline e in quella di secondo grado dalla media dei voti attribuiti nelle discipline e nel comportamento. In questo modo si stabilisce un automatismo che indebolisce il ruolo del Consiglio di classe nella valutazione degli studenti, inducendo in questi comportamenti opportunistici. Inoltre, in questo modo viene delegata alla commissione una responsabilità valutativa che va oltre l'accertamento delle risultanze della prova d'esame. Positivo invece quanto previsto per le prove Invalsi, in particolare che "le rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto": oltre a fare chiarezza eliminando equivoci che determinano tensioni nelle scuole, se ne riconosce il valore, visto tra l'altro che concorrono alla attestazione delle competenze.

Interessante lo sganciamento della prova INVALSI dalla sessione dell'esame di stato conclusivo della secondaria di primo grado, da cui possono attendersi effetti positivi:

1. alleggerimento dell'esame, che attualmente –almeno in termini di durata- è più impegnativo della stessa maturità;

2. ritorno alla specificità originale di ciascuna tipologia di valutazione: prova SNV diretta innanzitutto alla valutazione del sistema e delle competenze dello studente su base nazionale (prove standardizzate), esame conclusivo diretto innanzitutto alla valutazione del percorso dello studente in termini di conoscenze, abilità, competenze rispetto alla proposta che gli è stata rivolta (prove circostanziate).

3. restituzione dell'esito INVALSI significativa per lo studente e la famiglia, in quanto l'attestazione viene rilasciata in modo disgiunto nelle tre discipline, invece che concorrere ad una media indistinta. (art.

SEDE NAZIONALE

Via Legnone, 20 – 20158 Milano - tel. 02.67020055

e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org

Ente qualificato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva n. 170/2016

C.F. 9705100158 - P. IVA 08965380150

10: *L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione)*

4. Infine: che le prove (anche qualora non siano state superate) siano requisito per l'ammissione all'esame (art. 7) metterà a disposizione dell'SNV dati più completi e quindi più utili a tutto il sistema scuola. Per quanto riguarda la prova d'esame conclusivo del due cicli di istruzione, in questa sede preme soffermarsi solo su alcuni elementi di rilievo.

La terza prova, nata con una impostazione multidisciplinare con l'intento di un accertamento delle competenze, si è nel tempo, di fatto, ridotta ad una verifica nozionistica su alcune discipline; pertanto appare convincente la sua soppressione. Positivi anche i cambiamenti relativi all'impostazione del colloquio (art. 19, comma 9): infatti, mentre, allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione prevede che sia la commissione a proporre al candidato di analizzare testi, esperienze, problemi ecc., con una valorizzazione di tutto il percorso di studio del candidato perché non si risolve in un'interrogazione su conoscenze astratte, ma sottopone lo studente ad un approccio critico con un oggetto di studio e gli chiede di estrarne le conoscenze. Ancora, positiva la previsione che l'esperienza di alternanza scuola-lavoro trovi spazio obbligatoriamente in sede di esame, sotto forma di *"una breve relazione e/o un elaborato multimediale"*.

Infine, pare opportuno fare chiarezza in merito alla definizione (art. 19, comma 5) delle "griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti...": sono definite dal MIUR, dalle scuole o dalle commissioni d'esame, come parrebbe più opportuno, considerando che hanno sotto gli occhi la situazione reale della classe e della scuola?

Il Presidente
Prof. Di Michele Carlo